



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Organizzazioni sindacali rappresentative
del personale non direttivo e non dirigente del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

- CONAPO
- FNS CISL VV.F.
- UIL PA VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- FEDERDISTAT VVF E FC CISAL
- CONFSAL VV.F.
- USB PI VV.F.

Oggetto: Tavolo Tecnico per la programmazione didattica ex art. 29 del D.P.R. 7 maggio 2008,
così come integrato e modificato dall'art. 21 del D.P.R. 23 giugno 2025, n.125.
Convocazione riunioni.

Si comunica che il Tavolo tecnico è convocato, presso la Direzione centrale per la
formazione, Piazza Scilla 2 – Roma, stanza 317, per discutere dei seguenti punti all'ordine del
giorno:

- 1) Circolare “Corsi per istruttori professionali”;
- 2) Circolare “Corsi di formazione di base”
- 3) Circolare “Corsi N.I.A.”

Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario:

1° incontro: 21 aprile 2026, a partire dalle ore 10.00

Laddove non si dovesse trovare l'accordo, il successivo incontro è fissato:

2° incontro: 13 maggio 2026, a partire dalle ore 10.00

Laddove non si dovesse trovare l'accordo, il successivo incontro è fissato:

3° incontro: 27 maggio 2026, a partire dalle ore 10.00

La presente vale quale convocazione dei rappresentanti designati da codeste Organizzazioni
Sindacali.

Per le OO.SS. impossibilitate a partecipare in presenza sarà possibile il collegamento in
videoconferenza mediante la piattaforma Microsoft Teams.

A tal fine, codeste Organizzazioni sindacali sono invitate a trasmettere i nominativi dei
rispettivi rappresentanti designati che interverranno alla riunione in questione (completi di numero



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

telefonico e indirizzo di posta elettronica) al seguente indirizzo dc.formazione@vigilfuoco.it della Direzione Centrale per la Formazione, entro e non oltre il giorno 20 aprile 2026, affinché possano essere diramati gli inviti sulla suddetta piattaforma.

FN



IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(MANNINO)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Alle Direzioni Interregionali e Regionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Allegati:

- Programma di formazione per Formatore Professionale (Allegato 1)
- Materiale didattico e valutativo (Allegato 1-A)
- Unità Didattiche Teorico – Pratiche (Allegato 1-B)

Circolare n. DCF-...../2024

OGGETTO: Settore Operativo Professionale – Sistema di formazione del personale del C.N.VV.F.

Premessa

È di particolare rilievo predisporre una circolare condivisa anche dalle parti sociali per disciplinare il sistema di formazione del formatore professionale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Il ruolo strategico ricoperto dal formatore professionale per tutta l'organizzazione del CNVVF è di notevole rilievo per la formazione del personale di nuovo ingresso, per la formazione delle diverse e molteplici specialità, per il mantenimento della formazione acquisita e per le continue necessità di aggiornare il personale dei VVF per restare al passo del progresso tecnologico che comunque comporta rischi aggiuntivi da fronteggiare con le armi della conoscenza e dell'addestramento.

Con la presente Circolare s'intende disciplinare il sistema di formazione e di impiego della figura del "formatore professionale".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

1. MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

La Direzione centrale per la formazione, intende dare seguito alla formazione del personale operativo, coinvolgendo le strutture formative centrali e quelle in ambito territoriale (*centri di formazione e poli didattici*) attraverso le Direzioni regionali ed i Comandi vigili del fuoco. L'esigenza di coordinare in modo efficace l'attività delle risorse umane disponibili, rende necessaria una diversificazione sinergica degli ambiti di formazione di competenza delle strutture formative centrali e di quelle in ambito territoriale, secondo la seguente articolazione:

1.1. Direzione Centrale per la Formazione

La Direzione Centrale per la Formazione ha il compito di:

- a) definire e aggiornare i pacchetti didattici e i sistemi di verifica, secondo le esigenze rilevate o comunicate dalle strutture formative centrali e da quelle in ambito territoriale che contribuiscono allo svolgimento delle attività formative di settore (formazione, istruzione professionale ed eventuali mantenimenti);
- b) aggiornare e mantenere l'organico dei formatori professionali, attraverso l'aggiornamento dell'"Albo formatori", necessario a garantire le attività formative (*formazione, istruzione professionale e mantenimenti*) presso le strutture formative centrali e quelle territoriali;
- c) coordinare e sostenere le attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e mantenimenti), svolte dalle strutture centrali e/o da quelle in ambito territoriale attraverso le Direzioni Regionali ed i Comandi dei Vigili del Fuoco, e provvedere alle relative autorizzazioni, ottimizzando le risorse e garantendo, ove le risorse umane fossero insufficienti in ambito territoriale, l'individuazione e la mobilitazione dei formatori necessari in ambito nazionale;
- d) consentire e favorire l'aggiornamento dei formatori professionali attraverso l'impiego dei formatori professionali esperti con l'acquisizione di nuove tecniche e miglioramento continuo delle tecniche esistenti, in modalità sostenibile e compatibilmente con le risorse tecnico/umane;
- e) di sostenere in ambito nazionale il ruolo strategico del formatore attraverso la sensibilizzazione delle realtà territoriali nell'operarsi nel cedere le risorse a favore della prioritaria attività di formazione; incrementare le risorse finanziarie a disposizione delle realtà territoriali che offrono i formatori per attività nazionali; sostenere le campagne informative ed addestrative attraverso esercitazioni sull'impiego di mezzi di intervento per le grandi calamità.

1.2. Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo

La Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo collabora con la Direzione Centrale per la Formazione, attraverso:

- a) la progettazione, la sperimentazione e l'aggiornamento delle linee guida, delle metodiche, delle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

procedure e delle istruzioni operative standard d'intervento;

- b) il contributo necessario per favorire l'eventuale aggiornamento dei contenuti dei pacchetti didattici e del materiale a supporto degli stessi.

1.3. Direzioni Regionali

Le Direzioni Regionali collaboreranno attraverso:

- a) l'organizzare e favorire lo svolgimento delle attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e mantenimenti) a beneficio di tutto il personale operativo nel proprio ambito territoriale;
- b) tenere aggiornato l'applicativo informatico GIF (gestione informatizzata della formazione), riguardo alla formazione territoriale con l'impiego dei Formatori Professionali.

2. PERCORSO FORMATIVO, PROFILI DI COMPETENZA E MANTENIMENTO DELLE ABILITA'

2.1. Formatore Professionale

Il profilo del formatore professionale si basa su competenze tecniche, metodologiche e relazionali: possiede una profonda conoscenza della materia, è esperto nella gestione di percorsi formativi, e dimostra eccellenti capacità comunicative, di empatia e di gestione del gruppo. Le sue responsabilità includono la trasmissione di competenze, la valutazione e l'adattamento dei percorsi didattici a diverse utenze, anche in contesti online.

Al fine di consentire la formazione sia a livello centrale nei corsi di primo ingresso che in tutte le sedi territoriali al personale operativo, costituisce condizione indispensabile la formazione di un organico di Formatori professionali per ogni Comando quantificabile con un minimo di 4 Formatori professionali a cui si aggiunge un'aliquota quantificabile nel rapporto di 1 Formatore Professionale ogni 80 operativi. Nel caso in cui tra le sedi del Comando ci sia la presenza di distaccamenti volontari dei Vigili del fuoco bisogna aggiungere alla dotazione minima sopra descritta un numero di Formatori professionali pari a 1 Formatore ogni 5 distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco.

2.1.1. Profilo di competenza

Il Formatore professionale è abilitato allo svolgimento delle attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e mantenimenti) rivolta ai corsi di primo ingresso degli Allievi Vigili del Fuoco e all'aggiornamento ed istruzione del personale operativo in servizio nelle sedi territoriali del CNVF, presso le strutture formative centrali e territoriali (Centri di formazione e Poli didattici).

2.1.2. Prova preselettiva

Per accedere al corso di formazione per "Formatore professionale", il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

@PEC dc.form azione@cert.vigilfuoco.it □dc.formazione@vigilfuoco.it □06 / 716362371

Piazza Scilla, 2 - 00178 Roma



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

1. Appartenenza al ruolo operativo del CNVVF con almeno la qualifica di Vigile Coordinatore, ma non meno di tre anni dalla quiescenza;
2. Esecutore tecniche TPSS;
3. Assenza di titolo di specialista. Per specialista si intende il personale che espleta le funzioni specialistiche indicate dall'art. 2 del D. Lgs n.127/2018 rubricato "*Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217*" che recita "*...Capo II (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche). - Sezione I (Istituzione dei ruoli del personale specialista). - Art. 29 (Ruoli del personale specialista). Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche:*
 - a) ruoli delle specialità aeronaviganti;
 - b) ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.
4. Non appartenere all'Albo dei formatori in altro di settore;
5. Non essere Formatore esperto in altro settore;
6. Idoneità al servizio d'istituto.

Sarà cura della rispettiva Direzione regionale valutare per ogni candidato la presenza dei requisiti minimi di accesso al corso.

Il candidato in possesso dei requisiti minimi sopra citati dovrà sostenere la seguente prova teorica:

- questionario di 40 domande a risposta multipla con una sola risposta esatta su tre da effettuare in 40 minuti, che si considera superata con 32 su 40 risposte esatte (al massimo 8 errori);

La prova teorica potrà svolgersi sia in presenza presso le strutture centrali della Direzione centrale per la formazione che in modalità a distanza presso le Direzioni regionali.

In seguito alla prova teorica sopra citata verrà redatta dalla Direzione centrale per la formazione una graduatoria per ogni Direzione centrale e regionale ed in caso di ex aequo tra i candidati verrà utilizzato il criterio dell'ordine di ruolo.

Gli argomenti su cui vertono le domande della prova teorica sono quelli previsti nell'esame finale del corso d'ingresso per Vigili del fuoco, i cui argomenti sono riportati nelle dispense dei corsi d'ingresso per AA.VV.P. e saranno comunque presenti sulla intranet del CNVVF per consentire una adeguata preparazione dei concorrenti alla selezione per "Aspiranti formatori professionali".

La graduatoria redatta a seguito dello svolgimento della prova teorica avrà validità massima di due anni dalla pubblicazione del bando per gli Aspiranti formatori professionali.

La composizione della classe di "Aspiranti formatori professionali" sarà effettuata con il criterio dell'individuazione delle Direzioni Regionali con maggiore carenza e, all'interno della Direzione, verranno individuati i Comandi in maniera proporzionale alle rispettive carenze.

@PEC dc.form azione@cert.vigilfuoco.it | dc.formazione@vigilfuoco.it | 06 / 716362371

Piazza Scilla, 2 - 00178 Roma



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

2.1.3. Percorso formativo

Il percorso formativo ha una durata di sei settimane, ogni settimana è costituita da 36 periodi didattici (da 45 minuti ciascuno) ed è attuato secondo il programma didattico di cui all'Allegato 1, avvalendosi di formatori professionali esperti ed eventuali formatori di altri settori. Il programma didattico sopra citato dovrà essere sempre in linea con i contenuti del programma del corso di primo ingresso degli allievi Vigili del Fuoco. A tal fine sarà cura del Responsabile Nazionale della Formazione verificare la congruità tra i due programmi ed eventualmente predisporre quanto necessario per l'opportuno aggiornamento. La prima settimana sarà tenuta da docenti di metodologie didattiche, coadiuvati dal Responsabile Nazionale della Formazione dei formatori professionali o in caso di impedimento da un formatore esperto individuato dal Direttore centrale della formazione, mentre nelle rimanenti cinque settimane lo staff didattico sarà composto da Formatori professionali esperti con la possibilità di impiegare anche i formatori professionali qualora non si raggiunga la disponibilità minima dei formatori esperti.

Nell'organizzazione delle sei settimane del corso per Formatori professionali dovrà essere rispettato:

- Il rapporto formatori esperti/aspiranti formatori professionali: 1/5;
- Discenti suddivisi in 4 gruppi di 10 unità ciascuno per un totale massimo di 40 unità.

Oltre ai Formatori professionali esperti necessari per rispettare il sopracitato rapporto docente/discente, dovrà essere previsto un Formatore professionale esperto che garantirà il coordinamento tecnico-didattico dei Formatori professionali esperti.

Fatta salva la disponibilità di formatori e della logistica, sarà auspicabile erogare almeno una edizione l'anno da 40 discenti, per mantenere e se possibile incrementare l'albo dei formatori professionali per consentire lo svolgimento della formazione necessaria ai nuovi ingressi e per i mantenimenti.

Durante lo svolgimento del corso saranno favorite le iniziative che rendono possibile il monitoraggio della progressione nell'acquisizione delle conoscenze e delle abilità formative degli aspiranti, attraverso la metodologia del feed-back individuale con cadenza giornaliera.

2.1.3.1. Verifica finale delle competenze acquisite

La verifica finale delle competenze e delle abilità acquisite avviene mediante le seguenti due fasi distinte:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

a) esposizione in aula nel tempo massimo di 15 minuti, con uno o più metodi didattici, di un argomento trattato durante il corso, estratta casualmente dal candidato all'inizio della prova d'esame tra quelle proposte dalla Commissione esaminatrice. La prova si intende superata se il discente acquisisce un punteggio di almeno 60 su 100 punti secondo uno skill test predisposto dalla direzione del corso, che tiene conto delle metodologie didattiche impiegate, della proprietà di linguaggio e della correttezza tecnica degli argomenti trattati, che verranno estratti dal concorrente al momento della verifica finale di teoria.

b) esposizione in piazzola nel tempo massimo di 15 minuti di un argomento pratico. La prova si intende superata se il discente acquisisce un punteggio di almeno 60 su 100 punti secondo uno skill test predisposto dalla direzione del corso, che tiene conto delle metodologie didattiche impiegate, della proprietà di linguaggio e della correttezza tecnica degli argomenti trattati, che verranno estratti al momento della verifica finale di teorico-pratica.

Il discente consegue il giudizio di idoneità a svolgere l'attività di "Formatore Professionale" se supera entrambe le suddette prove di verifica.

Docenti e formatori professionali esperti saranno a disposizione della Commissione d'esame finale, per rappresentare la progressione di ciascun aspirante durante il corso di formazione sia per le abilità acquisite sia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Al termine del corso di "aspirante formatore professionale", il personale che avrà superato con esito positivo l'esame finale sarà inserito nell'albo dei formatori professionali a cura del coordinamento del corso.

Inoltre il neo formatore professionale potrà essere avviato alle estensioni secondo le proprie attitudini e nel rispetto delle relative discipline di settore:

- estensione all'abilitazione a "Trainer" del modulo di "OUT-DOOR" effettuando due settimane di affiancamento nei corsi di "OUT-DOOR" immediatamente disponibili. Al termine del periodo di affiancamento sopraccitato, sarà cura dello staff didattico del corso esprimere giudizio favorevole o contrario sulla abilitazione dell'allievo a "Trainer" del modulo di "OUT-DOOR";

- estensione all'abilitazione a formatori del modulo di "Costruzioni e dissesti statici" *nel rispetto della circolare DCFORM n°2 del 31/03/2009;*

- estensione all'abilitazione a formatori del modulo di "USAR-L" *nel rispetto della circolare DCFORM n°3 del 31/12/2021 protocollo n°46413.*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

3. AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI PROFESSIONALI

L'aggiornamento della attività di formatore professionale è necessario per mantenere il livello di conoscenze tecniche e di competenze metodologiche formative, per mantenere il livello qualitativo del personale chiamato a svolgere il ruolo fondamentale di preparatore degli allievi vigili del fuoco e del personale operativo già in servizio, per attività di implementazione delle conoscenze e di aggiornamento.

A tal proposito è necessario che il formatore professionale operi il mantenimento delle sue conoscenze e abilità attraverso il confronto con le tecniche e le modalità formative adottate presso le sedi delle Scuole centrali antincendi e della Scuola di formazione operativa. Tale attività sarà acquisita durante la partecipazione alle attività formative presso le strutture centrali per lo svolgimento di corsi di formazione in ingresso per allievi vigili del fuoco, prestando servizio per almeno 6 settimane per anno, di cui almeno due settimane consecutive.

L'erogazione dei suddetti percorsi formativi è condizione necessaria per il mantenimento dell'abilitazione a svolgere attività di formazione sia al personale di primo ingresso sia al personale già in servizio.

Il mancato aggiornamento costituisce la sospensione sull'albo della qualifica di formatore professionale fino al raggiungimento dell'aggiornamento.

4. FORMATORE PROFESSIONALE ESPERTO

La rilevazione delle esigenze di formazione di Formatori professionali esperti è di competenza della Direzione Centrale per la Formazione, tenuto conto che in ogni regione dovrà essere prevista la presenza di 3 Formatori professionali esperti.

4.1. Profilo di competenza

Al termine del corso di formazione per "Formatore professionale esperto", si intendono acquisite le seguenti conoscenze e competenze:

- erogare il pacchetto didattico per "Formatore professionale";
- aggiornare e sviluppare i pacchetti didattici in materia di formazione professionale su indicazioni della Direzione centrale per la formazione.

Inoltre, i Formatori professionali esperti provvederanno, per il tramite dei rispettivi Referenti regionali per la formazione professionale a:

- monitorare l'evoluzione tecnologica e strumentale in ambito di formazione professionale;
- segnalare alla Direzione centrale per la formazione ogni necessità di aggiornamento dei

@PEC dc.form azione@cert.vigilfuoco.it □dc.formazione@vigilfuoco.it □06 / 716362371

Piazza Scilla, 2 - 00178 Roma



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

programmi didattici;

- proporre la partecipazione ad ogni attività ritenuta fondamentale o importante al fine di garantire al settore operativo gli *standard* qualitativi didattici ed operativi sempre adeguati alle esigenze (progetti, convegni, corsi, attività di ricerca, ecc.).

4.1.1. Prova preselettiva

Per accedere al corso di formazione per “Formatore professionale esperto”, il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) non essere formatore esperto in altri settori;
- 2) essere, al massimo, formatore in altri due settori compreso il settore formazione professionale;
- 3) essere formatore professionale da almeno 5 anni;
- 4) non essere specialista come indicati al punto 3 del paragrafo 2.1.2;
- 5) aver partecipato come formatore professionale ad almeno due corsi di formazione per aspirante formatore professionale;
- 6) essere in possesso diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Ai fini della redazione di una graduatoria saranno valutati i seguenti titoli:

- a) titoli preferenziali riportati nella tabella seguente, che prevedono nel proprio piano di studi materie e/o argomenti inerenti al settore formazione professionale:

Titolo di studio	Punteggio
Attesto di qualifica professionale, rilasciato da un Istituto di istruzione secondaria superiore	1
Possesso diploma di scuola secondario di II grado	3
Possesso di laurea breve (3 anni)	4



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Possesso di laurea magistrale	6
-------------------------------	---

Il punteggio dei titoli di studio non è cumulabile ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato.

b) attività di formazione professionale svolta negli ultimi 2 anni:

- corsi di formazione per Allievo Vigile del Fuoco: 0,5 punti per ogni settimana;

I punteggi relativi alle attività svolte saranno sommati tra loro. I candidati dovranno compilare l'apposito modello, in autocertificazione, all'atto della selezione, fermo restando che la Direzione centrale per la formazione si riserverà di richiedere la relativa documentazione che attesti i titoli e le attività svolte dichiarate.

La graduatoria risultante sarà utilizzata per individuare il personale da avviare al successivo corso di formazione per "Formatore professionale esperto" ed avrà una durata temporale di 2 anni dalla data di pubblicazione.

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane anagraficamente.

Tale formatore esperto verrà successivamente avviato a seminari di aggiornamento sia sulle competenze tecniche sia su quello di metodologie didattiche avanzate, con cadenza annuale.

4.1.2. Percorso formativo

Il percorso formativo per "Formatore professionale esperto" prevede il superamento del modulo di Metodologie didattiche avanzate di 36 ore.

4.1.3. Mantenimento delle abilità acquisite e percorso di reintegro

I Formatori professionali esperti mantengono l'abilitazione partecipando alle attività didattiche disposte dalla Direzione centrale per la formazione. La sospensione dell'abilitazione di Formatore professionale esperto sarà disposta dalla Direzione centrale per la formazione qualora il Formatore professionale esperto non partecipi, senza giustificato motivo, allo svolgimento di almeno 2 settimane in seno al corso per "Formatori Professionali".

La sospensione del Formatore professionale esperto ha carattere definitivo e non è prevista alcuna possibilità di reintegro.

5. REFERENTI FORMATORI PROFESSIONALI

5.1. Referente nazionale dei formatori professionali

Il Referente nazionale dei formatori professionali, individuato tra i Formatori professionali



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

esperti, sarà nominato dal Direttore centrale della formazione su proposta del Funzionario responsabile di settore della Direzione centrale per la formazione.

Egli funge da raccordo fra le Direzioni regionali e la Direzione centrale per la formazione, per tutte le questioni riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di settore.

È compito del Referente nazionale della formazione professionale:

- coordinare l'attività dei Formatori professionali esperti;
- coordinare l'attività dei corsi a carattere nazionale della Formazione professionale;
- vigilare sull'attività svolta da parte dei Formatori professionali;
- coadiuvare l'aggiornamento dell'albo dei Formatori professionali e dei Formatori professionali esperti;
- proporre il provvedimento di sospensione nei riguardi dei Formatori professionali, ricevuta la segnalazione dal Referente regionale per la formazione, al Funzionario responsabile nazionale di settore;
- collaborare, di persona o tramite suo delegato, con il docente di metodologie didattiche durante la prima settimana del corso di formazione per Formatori professionali e Formatori professionali esperti;
- individuare il percorso di reintegro per i Formatori professionali "sospesi" ed il Formatore professionale con funzione di tutor.

5.2. Referente regionale dei formatori professionali

Il Referente regionale dei formatori professionali è nominato dal Direttore regionale, tra il personale Formatore professionale esperto, che non risulti sospeso dall'abilitazione. Egli funge da raccordo tra la Direzione regionale e la Direzione centrale per la formazione, tramite il Referente nazionale per la formazione professionale, per tutte le questioni riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività didattica nel settore.

È compito del Referente regionale della formazione professionale:

- coadiuvare, in ambito regionale, l'ufficio formazione della Direzione regionale;
- segnalare alla Direzione regionale competente e, per il tramite del Referente nazionale dei formatori, alla Direzione centrale per la formazione ogni fatto relativo all'attività didattica che possa nuocere al regolare svolgimento della stessa;
- registrare l'attività didattica svolta in ambito regionale indicando anche i Formatori professionali partecipanti;
- vigilare per il mantenimento di adeguati *standard* didattici, da parte dei Formatori professionali;
- collaborare con i formatori professionali in servizio presso le sedi VF della regione alla stesura



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

di eventuale materiale didattico relativo all'acquisto, da parte del Comando, di nuova attrezzatura non in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Detta attività dovrà essere effettuata in accordo con il Referente nazionale dei formatori professionali.

6. NORME TRANSITORIE

In via eccezionale e per valorizzare le competenze maturate nelle precedenti edizioni del corso per "Aspiranti Istruttori Professionali", gli Istruttori professionali che hanno svolto attività di docenza in almeno una delle ultime tre edizioni possono accedere direttamente al corso per "Formatore professionale esperto". L'ammissione avviene senza preselezione, previa specifica richiesta dell'interessato, purché i requisiti siano posseduti alla data di pubblicazione della presente circolare.

Allo stesso modo, partecipano di diritto al corsoper "Formatore professionale esperto" anche gli "Istruttori Professionali" già registrati sul portale GIF come "Formatori esperti". La misura, dal carattere eccezionale, garantisce l'aggiornamento professionale dei soggetti già inseriti nel relativo albo alla data di pubblicazione della presente circolare.

Per le edizioni successive del corsoper "Formatore professionale esperto", il superamento della preselezione tornerà a essere requisito obbligatorio per tutti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Allegato 1

Settimana	Ore	Sede	Macro Argomento	Obiettivi	Numero formatori
1	36	SFO	Metodologie didattiche di livello base	Fornire gli strumenti per la gestione dell'aula ed il passaggio dei contenuti	3 Docenti metodologie didattiche e Responsabile Nazionale della Formazione Professionale o suo sostituto
2	36	SFO	Outdoor Training	Acquisire competenze per il lavoro in gruppo, team leader, la leadership situazionale	6 Trainers outdoor e Responsabile Nazionale della Formazione Professionale o suo sostituto
3	36	SFO	Impianti SFO	Favorire le conoscenze delle attività addestrative agli impianti della SFO: contenuti, procedure e sicurezza	8 Formatori professionali esperti e 1 docente metodologie didattiche
4	36	SCA	Estensive SCA Seminario della durata di un giorno "Incendi in ambienti confinati"	Favorire le conoscenze delle attività addestrative agli impianti della SFO: contenuti, procedure e sicurezza – sistema di valutazione skill test. Favorire le conoscenze delle attività addestrative estensive (scale) – sistema di valutazione skill test.	8 Formatori professionali esperti e 1 docente metodologie didattiche 3 Docenti seminario
5	36	SCA	Attrezzature SCA Seminario della durata di un giorno "Automotive, pannelli fotovoltaici e rischio elettrico" Esame	Favorire le conoscenze delle attività addestrative estensive (scale) – sistema di valutazione skill test. Seminari informativi di nuove tecnologie in uso nei Vigili del Fuoco	8 Formatori professionali esperti e 1 docente metodologie didattiche Docenti dei seminari sulle nuove tecnologie in uso nei Vigili del Fuoco
6	36	SFO	Impianti SFO Seminario della durata di un giorno "Tecniche decarcerative ed estricazione in sicurezza"		3 Docenti seminario Commissione d'esame 8 Formatori professionali esperti e 1 docente metodologie didattiche



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE
UFFICIO STUDIO, RICERCA E SVILUPPO DELLA FORMAZIONE

Sommario

1.	MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI.....	2
1.1.	<i>Direzione Centrale per la Formazione.....</i>	<i>2</i>
1.2.	<i>Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo.....</i>	<i>2</i>
1.3.	<i>Direzioni Regionali.....</i>	<i>3</i>
2.	PERCORSO FORMATIVO, PROFILI DI COMPETENZA E MANTENIMENTO DELLE ABILITA'.....	3
2.1.	<i>Formatore Professionale.....</i>	<i>3</i>
2.1.1.	<i>Profilo di competenza.....</i>	<i>3</i>
2.1.2.	<i>Prova preselettiva.....</i>	<i>3</i>
2.1.3.	<i>Percorso formativo.....</i>	<i>5</i>
2.1.3.1.	<i>Verifica finale delle competenze acquisite.....</i>	<i>5</i>
3.	AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI PROFESSIONALI.....	7
4.	FORMATORE PROFESSIONALE ESPERTO.....	7
4.1.	<i>Profilo di competenza.....</i>	<i>7</i>
4.1.1.	<i>Prova preselettiva.....</i>	<i>8</i>
4.1.2.	<i>Percorso formativo.....</i>	<i>9</i>
4.1.3.	<i>Mantenimento delle abilità acquisite e percorso di reintegro.....</i>	<i>9</i>
5.	REFERENTI FORMATORI PROFESSIONALI.....	9
5.1.	<i>Referente nazionale dei formatori professionali.....</i>	<i>9</i>
5.2.	<i>Referente regionale dei formatori professionali.....</i>	<i>10</i>
6.	NORME TRANSITORIE.....	11



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni centrali del Dipartimento VVF
Alle Direzioni regionali ed interregionale VVF
All' Ufficio I Gabinetto del Capo Dipartimento
All' Ufficio del Capo del Corpo nazionale VVF
E, per conoscenza Ai Comandi dei vigili del fuoco

Lettera circolare

Oggetto: Requisiti di base per l'accesso ai corsi di abilitazione e specializzazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che espleta funzioni operative

Con l'emanazione di circolari di settore attraverso le quali, negli anni, sono stati regolamentati i sistemi di formazione per l'acquisizione di nuove abilitazioni o specializzazioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative, sono stati richiamati, nell'ambito delle medesime circolari, i requisiti di base per l'accesso ai vari percorsi di formazione. Con l'introduzione delle nuove circolari di settore, gli stessi requisiti di base sono stati modificati, aggiornati ovvero ne sono stati inseriti di nuovi. È necessario, pertanto, disciplinare in maniera organica i criteri del possesso dei titoli in parola, che tengano conto anche dell'esperienza professionale maturata nella propria carriera dal personale operativo del Corpo nazionale.

Le circolari che regolamentano i sistemi di formazione individuano tra i requisiti di accesso ai percorsi formativi i corsi di formazione di base del vigile del fuoco ovvero quei corsi utili per l'acquisizione di un livello basico di formazione operativa propria dell'allievo vigile del fuoco all'uscita dal rispettivo corso di primo ingresso nel Corpo nazionale. Anche il suddetto livello basico ha subito i necessari aggiornamenti e modifiche nel corso del tempo.

Fermo restando che tutto il personale debba acquisire il livello di conoscenze dei percorsi basici, si ritiene che il personale operativo già in servizio, in relazione all'esperienza maturata nell'attività svolta, ossia in attività di soccorso tecnico urgente, cerimonie, esercitazioni ed addestramenti svolte a livello nazionale, regionale e/o provinciale, possa partecipare ai percorsi di abilitazione o specializzazione avendo altrimenti acquisito analoghe conoscenze e competenze. La partecipazione, in assenza della formale acquisizione dei cosiddetti requisiti di base, è invece esclusa per i corsi di abilitazione o specializzazione da operatore che, in relazione alla propedeuticità degli argomenti didattici, risultano indispensabili ai fini della frequenza per l'accesso al nuovo percorso formativo.

Quanto sopra premesso, con la presente disposizione vengono individuati i percorsi formativi per il cui accesso sarà possibile derogare dalla formale acquisizione dei corsi di formazione di base richiesti dalle rispettive circolari di settore, con l'eccezione di quelli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

indicati nella tabella allegata, per il personale operativo in possesso di un'anzianità di servizio minima di 5 anni.

Per l'ammissione ai corsi di abilitazione e specializzazione da operatore il possesso dei corsi di formazione di base indicati nelle circolari costituisce requisito preferenziale, per ogni titolo posseduto.

FN/MP/FT

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(MANNINO)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

ALLEGATO

<i>Abilitazioni operatore</i>	<i>Circolare di settore</i>	<i>Corso/i di base obbligatorio/i</i>
Aggiornamento SAF BASICO Allegato IIa	Circolare DCF 1/2020 (DCFORM 22489 del 17.09.2020) Corsi di base indicati: SAF 1A	SAF 1A
SAF AVANZATO	Circolare DCF 1/2025 (DCFORM n.16940 del 29.04.2025) Corsi di base indicati: TPSS - SAF BASICO	SAF BASICO TPSS
SFA	Circolare EM 12/2016 (DCEMER 323 del 13.01.2016) Corsi di base indicati: ATP – TPSS - SAF BASICO	ATP TPSS
Cinofili	Circolare DCF 3899 del 31.01.2020 Corsi di base indicati: ATP – TPSS - SAF BASICO, TAS1, USAR-L	TPSS USAR-L
NBCR 2	Circolare DCFORM 3914 del 31.01.2020 Corsi di base indicati: livello 0 e/o 1 NBCR	livello 0 e/o 1 NBCR
USAR - M	Circolare DCFORM 19693 del 26.06.2017 Corsi di base indicati: TPSS - SAF BASICO – TAS1 - livello 0 e/o 1 NBCR – USAR - L	TPSS USAR-L
DOS	Circolare DCFORM 27138 del 19.09.2017 Corsi di base indicati: ATP - TPSS –SAF BASICO – TAS1 – NBCR livello 1	TAS1
SAPR	Circolare DCFORM 4770 del 03.02.2026 Corsi di base indicati: ATP - TPSS – SAF – TAS1	TAS1
TAS2	Circolare DCF 2/2021 (DCFORM 45245 del 22.12.2021) Corsi di base indicati: TAS1	TAS1
CFBT	Circolare DCF 1/2021 (DCFORM 20523 del 09.06.2021) Corsi di base indicati: ATP - TPSS - SAF BASICO - livello 0 e/o 1 NBCR	TPSS



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Alle Direzioni Interregionali e Regionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

Allegati:

- Programma corso di formazione per “Operatore NIA – Livello 1” (Allegato A)
- Programma corso di formazione per “Operatore NIA – Livello 2” (Allegato B)
- Programma corso di formazione per “Operatore NIA - Livello 3 Gascromatografia/Spettrometria di massa” (Allegato C)
- Programma corso di formazione per “Operatore NIA – Livello 3 Spettroscopia infrarossa” (Allegato D)
- Programma corso di formazione per “Operatore NIA – Livello 3 Laser scanner” (Allegato E)
- Programma corso di formazione per Operatore NIA – Livello 3 Fotocamera Sferica (Allegato F)
- Programma corso di formazione per “Operatore NIA – Livello 3 Termografia” (Allegato G)
- Programma corso di formazione per “Formatore NIA” (Allegato H)

Circolare DCF n. /2026

OGGETTO: Sistema di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di polizia giudiziaria e di investigazione antincendi (NIA).

Premessa

Si premette che, nell'esercizio delle attività istituzionali, il personale di ruolo e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge funzioni di polizia giudiziaria in ottemperanza a quanto disposto dalle leggi n. 1570/41 e n. 469/61, accorpate con l'art. 6 del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

D.Lgs. 8/3/2006 n. 139.

Da un punto di vista operativo, si ritiene opportuno evidenziare l'istituzione di uffici di polizia giudiziaria nell'ambito dell'organizzazione delle strutture territoriali e dei nuclei investigativi antincendi (NIA) presso la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica e a livello regionale.

La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica ha proceduto, con varie circolari, a diramare modulistica, informazioni e linee guida per lo svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria e la valutazione di elementi utili alla ricostruzione della causa e della dinamica dell'evento.

Fra queste, la circolare DCPREV prot. n. 12383 del 26.09.2020, in relazione alle specifiche competenze, distingue tre livelli per il personale operativo che svolge tale attività: Operatore NIA livello 1 (livello base), Operatore NIA livello 2 (livello qualificato per lo svolgimento di attività di repertazione, campionamento e investigazione) e Operatore NIA livello 3 (livello qualificato per l'utilizzazione, in ambito forense, di strumentazione ad alto contenuto tecnologico).

Ne consegue che, anche ai fini formativi, l'importanza di standardizzare le procedure relative allo svolgimento di attività di polizia giudiziaria e di investigazione antincendi, comporti l'istituzione dei seguenti corsi denominati "Operatore NIA livello 1", "Operatore NIA livello 2" e "Operatore NIA livello 3".

1. MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

La Direzione centrale per la formazione, di concerto con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, intende dare luogo alla predisposizione ed attuazione di un sistema formativo in materia di polizia giudiziaria e di investigazione antincendi del personale e dei formatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in modo uniforme ed efficace nel territorio nazionale, anche con il coinvolgimento delle strutture formative centrali e territoriali (centri di formazione e poli didattici) attraverso le Direzioni regionali ed interregionale ed i Comandi dei vigili del fuoco.

Le stesse Direzioni centrali e le strutture formative, a tal fine, operano in modo sinergico e con le competenze indicate di seguito.

Direzione centrale per la formazione

La Direzione centrale per la formazione, di concerto e/o sulla base delle esigenze rappresentate dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, ha il compito di:

- a) elaborare, revisionare e aggiornare i programmi ed i contenuti dei pacchetti didattici e di eventuale ulteriore materiale a supporto degli stessi;
- b) pianificare e coordinare l'attività di formazione in ambito centrale e territoriale;
- c) garantire l'attuazione di corsi di formazione per operatori NIA livelli 1, 2 e 3;
- d) gestire ed aggiornare l'albo dei formatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

punto o) del Decreto prot. DCFORM 8056 del 16/03/2021: “polizia giudiziaria e investigazione antincendi”.

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica

La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica ha il compito di:

- a) progettare, sperimentare ed aggiornare le linee guida inerenti all'attività di polizia giudiziaria e investigativa, le procedure e tecniche operative;
- b) rappresentare alla Direzione centrale per la formazione le esigenze di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di polizia giudiziaria e investigazione incendi, eventualmente distinguendole per ambito territoriale;
- c) fornire, alla Direzione centrale per la formazione, ogni supporto tecnico per gli aspetti di propria competenza per lo svolgimento efficace dei percorsi formativi.

Strutture formative centrali e territoriali (centri di formazione e poli didattici)

Le strutture formative centrali e territoriali (centri di formazione e poli didattici) attuano gli indirizzi formativi forniti dalla Direzione centrale per la formazione.

2. PERCORSI FORMATIVI, PROFILI DI COMPETENZA E MANTENIMENTO ABILITA'

2.1 Operatore NIA – livello 1

2.1.1 Profili di competenza

Il modulo formativo Livello 1 “L'attività di polizia giudiziaria” si propone di fornire ai discenti le seguenti competenze minime richieste nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria al personale operativo al fine di:

- redigere una relazione circa le azioni intraprese e le operazioni compiute, anche con l'uso della modulistica già predisposta;
- consentire una ragionevole identificazione e documentazione delle eventuali alterazioni subite dallo scenario a seguito dello svolgimento delle operazioni di soccorso tecnico;
- espletare le attività ad iniziativa della polizia giudiziaria di cui alla parte II – libro V - titolo IV c.p.p., con riferimento particolare all'assicurazione delle fonti di prova (art. 348 c.p.p.), agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone ed al sequestro (art. 354 c.p.p.), alla documentazione dell'attività di polizia giudiziaria (art. 357 c.p.p.).

Al percorso formativo per “Operatore NIA – livello 1” può essere ammesso, oltre al personale dei ruoli che espletano funzioni operative, anche personale del ruolo AIB in relazione alle specifiche competenze previste dal ruolo di appartenenza.

2.1.2 Requisiti minimi di accesso al corso



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Il percorso formativo per “Operatore NIA – livello 1” costituisce parte integrante della formazione di base e, per l’ammissione alla partecipazione non è richiesto il possesso di requisiti minimi.

Per il personale già in servizio, accede al corso il personale collocato in posizione utile nella graduatoria stilata sulla base dei punteggi attribuiti ai seguenti titoli:

- prestare servizio presso l’ufficio di polizia giudiziaria (punti 3);
- ufficiale di polizia giudiziaria (punti 2);
- agente di polizia giudiziaria (punti 1).

A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale la maggiore età anagrafica a parità di qualifica.

2.1.3 Percorso formativo “Operatore NIA – livello 1”

Il percorso formativo, richiesto per l’abilitazione di “Operatore NIA – livello 1”, prevede il superamento dell’apposito corso di formazione della durata di 36 ore, attuato secondo il programma didattico standard (cfr. Allegato A) e tenuto da docenti e da formatori NIA, prevedendo:

- numero massimo di discenti per aula: 30 unità;
- rapporto formatori/discenti per la parte pratica: 1/8, con un minimo di 2 formatori.

2.1.4 Verifica finale delle competenze acquisite

Per la verifica delle conoscenze teoriche, sarà somministrato un questionario costituito da 30 domande a risposta multipla (3 risposte di cui una sola esatta). La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.

Nel caso in cui il candidato non consegua la votazione minima, può partecipare ai successivi bandi di selezione.

2.2 Operatore NIA – livello 2

2.2.1 Profili di competenza

Il corso di formazione Livello 2 “Rilievo, repertamento, campionamento e investigazione” si propone di fornire ai discenti le competenze minime richieste per:

- organizzare e condurre attività investigative sulle cause di incendio / esplosione secondo il metodo scientifico di cui al documento NFPA 921 Guide for Fire and Explosion Investigations;
- effettuare gli accertamenti tecnici in sede di sopralluogo giudiziario, con riferimento particolare a rilievi metrici e video-fotografici, individuare e repertare gli elementi di prova, ricercare acceleranti con l’utilizzo di strumentazione campale;
- gestire la documentazione, i reperti e i campioni raccolti nell’ambito degli stessi accertamenti tecnici;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- redigere i verbali di operazioni compiute, note informative, relazioni tecniche.

2.2.2 Requisiti minimi di accesso al corso e selezione

L'ammissione al corso di formazione terrà conto della necessità di potenziamento e/o implementazione degli assetti NIA territoriali in accordo al modello organizzativo indicato nella circolare di settore.

Accede al corso di formazione NIA - livello 2 il personale, esclusivamente del ruolo operativo, già "Operatore NIA - livello 1", collocato in posizione utile nella graduatoria stilata sulla base dei punteggi attribuiti ai seguenti titoli:

1. anzianità di servizio: punti 0.10 per ogni anno
2. possesso di laurea magistrale di cui ai seguenti codici:
lauree magistrali d.m. 270/2004 LM-3, LM-4, LM-20, da LM-22 a LM-35, LM-54, LM-71, equiparate ed equipollenti: punti 3
3. possesso di laurea triennale di cui ai seguenti codici: laurea d.m. 270/2004 L-07, L-08, L-09, L-17, L-27: punti 2
4. possesso di diploma conseguito presso istituto tecnico - settore tecnologico: punti 1
5. prestare servizio, o aver prestato servizio per almeno un anno, presso NIA e/o Uffici di Polizia Giudiziaria: punti 0.25
6. prestare servizio, o aver prestato servizio per almeno un anno, presso Ufficio NBCR ovvero essere già "Operatore NBCR livello 2 o livello 3": punti 0.20
7. prestare servizio, o aver prestato servizio per almeno un anno, presso i Centri documentazione video: 0.10

I punteggi relativi ai titoli di studio non sono cumulabili tra loro.

A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica.

In caso di partecipanti non in possesso dei sopracitati titoli, la graduatoria terrà conto dei seguenti criteri:

- a) maggiore qualifica professionale
- b) minore età anagrafica.

Le graduatorie saranno stilate dalle Direzioni centrali, regionali ed interregionale interessate, suddivise in relazione al criterio di proporzionalità di cui alla circolare DCPREV 12383 del 26.09.2020, sulla base dei suddetti criteri, e trasmessa alla Direzione centrale per la formazione ed alla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica, antincendio ed energetica per le valutazioni e le determinazioni di rispettiva competenza.

2.2.3 Percorso formativo "Operatore NIA – livello 2"

Il percorso formativo per "Operatore NIA – livello 2" prevede il superamento di apposito corso di formazione, avente durata di 72 ore, attuato secondo il pacchetto didattico di cui all'Allegato B, avvalendosi di uno *staff* didattico di docenti e di formatori NIA, secondo le seguenti indicazioni:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- numero massimo di discenti per aula: 30 unità;
- rapporto formatori/discenti per la parte pratica: 1/5, con un minimo di 2 formatori.

2.2.4 Verifiche delle competenze acquisite

La verifica delle competenze e delle abilità acquisite avviene mediante una prova teorica e una pratica.

Per la verifica delle conoscenze teoriche, sarà somministrato un questionario costituito da 30 domande a risposta multipla (3 risposte di cui una sola esatta). La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.

Per la verifica delle conoscenze pratiche, sarà formulato un giudizio, mediante *skill-test*, per ogni candidato, inerente alle attività pratiche previste nel corso. La prova si intende superata qualora il candidato nello *skill* riporti una votazione non inferiore a 21/30.

Il corso si intende superato qualora il candidato superi entrambe le prove d'esame. Nel caso in cui il candidato non consegua la votazione minima, può ripetere il corso una sola volta, partecipando ad un successivo bando di selezione.

2.2.5 Mantenimento

L'operatore NIA livello 2 dovrà partecipare, con periodicità annuale, ad almeno una delle seguenti attività, organizzate dall'Amministrazione e/o la cui partecipazione del personale è autorizzata dall'Amministrazione:

- attività di polizia giudiziaria e/o investigazione antincendi e/o ricerca e sperimentazione in materia di incendio / esplosione, documentata da apposita dichiarazione da parte del Dirigente della sede VVF presso cui l'operatore NIA – Livello 2 presta servizio;
- attività formative e/o informative (ad es.: convegni, seminari, workshop, esercitazioni) in materia di polizia giudiziaria e/o di investigazione antincendi, documentata da apposita dichiarazione da parte del Dirigente della sede VVF presso cui l'Operatore NIA – livello 2 presta servizio;
- attività formative e/o informative, erogate in modalità a distanza sincrona o asincrona, organizzate dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica e dalla Direzione centrale per la formazione.

2.3 Operatore NIA – livello 3

2.3.1 Profili di competenza

Il NIA - livello 3 fornisce le competenze necessarie ai fini della corretta esecuzione, durante il sopralluogo giudiziario, di rilievi e verifiche con tecnologie avanzate, attraverso l'uso di almeno una delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico, in dotazione al NIA.

Fornisce inoltre le conoscenze dei software di elaborazione dati acquisiti con gli strumenti citati e delle tecnologie informatiche avanzate.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Per ognuna delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico utilizzate nel settore della polizia giudiziaria e dell'investigazione antincendio, viene individuato un apposito percorso formativo, come di seguito indicato:

- ❖ **Operatore NIA – livello 3 Gascromatografia - Spettrometria di massa** (di seguito GC-MS), concernente analisi chimiche in ambito forense con uso di gascromatografia / spettrometria di massa;
- ❖ **Operatore NIA - livello 3 Spettroscopia** (di seguito FT-IR), concernente analisi chimiche in ambito forense con uso di spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier;
- ❖ **Operatore NIA - livello 3 Laser scanner**, concernente rilievi fotografico/geometrici 3D in ambito forense con laser scanner;
- ❖ **Operatore NIA - livello 3 Fotocamera Sferica**, concernente rilievi fotografico/geometrici 3D in ambito forense con fotocamera sferica;
- ❖ **Operatore NIA - livello 3 Termografia** concernente rilievi in ambito forense con termocamera.

2.3.2 Requisiti minimi di accesso al corso e selezione

Accede ai corsi di formazione “Operatore NIA - livello 3” il personale già “Operatore NIA - livello 2”, collocato in posizione utile nella graduatoria stilata sulla base dei punteggi attribuiti ai seguenti titoli:

1. titolo di studio:
 - a. Operatore NIA - livello 3 GC/MS
 1. lauree magistrali d.m. 270/2004: LM-22, LM-54, LM-71, equiparate ed equipollenti: punti 3
 2. laurea d.m. 270/2004: L-27: punti 2
 3. diploma tecnico nel settore tecnologico - indirizzo chimica, materiali e biotecnologie: punti 1
 4. diploma tecnico nel settore tecnologico – altri indirizzi: punti 0.80
 - b. Operatore NIA - livello 3 FT-IR
 1. lauree magistrali d.m. 270/2004 LM-22, LM-54, LM-71, equiparate ed equipollenti: punti 3
 2. laurea d.m. 270/2004 L-27: punti 2
 3. diploma tecnico nel settore tecnologico - indirizzo chimica, materiali e biotecnologie: punti 1
 - c. Operatore NIA - livello 3 Laser Scanner
 1. lauree magistrali d.m. 270/2004 LM-3, LM-4, da LM-20 a LM-35, equiparate ed equipollenti: punti 3
 2. laurea d.m. 270/2004 L-07, L-08, L-09, L-17: punti 2
 3. diploma tecnico nel settore tecnologico: punti 1
 - d. Operatore NIA - livello 3 Fotocamera Sferica



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

1. lauree magistrali d.m. 270/2004 LM-3, LM-4, da LM-20 a LM-35, equiparate ed equipollenti: punti 3
2. laurea d.m. 270/2004 L-07, L-08, L-09, L-17: punti 2
3. diploma tecnico nel settore tecnologico: punti 1

e. Operatore NIA - livello 3 Termografia

1. lauree magistrali d.m. 270/2004 LM-3, LM-4, da LM-20 a LM-35, equiparate ed equipollenti: punti 3
2. laurea d.m. 270/2004 L-07, L-08, L-09, L-17: punti 2
3. diploma tecnico nel settore tecnologico: punti 1

I punteggi relativi ai titoli di studio non sono cumulabili tra loro.

A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica.

Per ogni corso di formazione NIA - livello 3 verrà redatta apposita graduatoria.

Le graduatorie saranno stilate dalle Direzioni centrali e regionali ed interregionale, che sono provviste di una o più delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico in dotazione al NIA, sulla base dei suddetti criteri, e trasmesse alla Direzione centrale per la formazione ed alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica per le valutazioni e le determinazioni di rispettiva competenza.

2.3.3 Percorso formativo “Operatore NIA - livello 3”

I percorsi formativi, richiesti per l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie agli Operatori NIA - Livello 3 di cui al paragrafo 2.3.1, prevedono il superamento ciascuno di un apposito corso secondo il seguente schema:

Corso per Operatore NIA – livello 3	Programma	Durata
<i>NIA - livello 3 GC-MS</i>	Allegato C	72 ore
<i>NIA - livello 3 FT-IR</i>	Allegato D	36 ore
<i>NIA - livello 3 Laser Scanner</i>	Allegato E	36 ore
<i>NIA - livello 3 Fotocamera Sferica</i>	Allegato F	36 ore
<i>NIA - livello 3 Termografia</i>	Allegato G	36 ore

I corsi in argomento sono tenuti da uno staff di docenti e di formatori NIA - livello 3, con abilitazione analoga a quella del corso da erogare, secondo le seguenti indicazioni:

- numero massimo di discenti per aula: 8 unità per GC-MS e FT-IR, 12 per unità per Laser Scanner, Fotocamera sferica e Termografia;
- rapporto formatori/discenti per la parte pratica: 1/4.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2.3.4 Verifiche delle competenze acquisite

La verifica delle competenze acquisite, per ogni percorso formativo NIA - livello 3, è costituita da 2 prove, come di seguito riportato:

- a. Per la verifica delle conoscenze teoriche, sarà somministrato un questionario costituito da 30 domande a risposta multipla (3 risposte di cui una sola esatta). La prova si intende superata qualora il candidato riporti una votazione non inferiore a 21/30.
- b. Per la verifica delle conoscenze pratiche, sarà formulato un giudizio, mediante *skill-test*, per ogni candidato, inerente alle operazioni di utilizzo dei sistemi ad alto contenuto tecnologico in dotazione al N.I.A. previste dal corso. La prova si intende superata qualora il candidato nello *skill* riporti una votazione non inferiore a 21/30.

Il corso si intende superato qualora il candidato superi entrambe le prove d'esame. In caso di esito non favorevole di una o entrambe le prove, il discente potrà ripetere il corso una sola volta, partecipando ad un successivo bando di selezione.

2.3.5 Mantenimento

L'operatore NIA livello 3 dovrà partecipare, con periodicità annuale, ad almeno una delle seguenti attività, organizzate dall'Amministrazione e/o la cui partecipazione del personale è autorizzata dall'Amministrazione:

- attività di polizia giudiziaria e/o investigazione antincendi con l'utilizzo delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico, per la quale l'operatore è stato abilitato, documentata da apposita dichiarazione da parte del Dirigente della sede VVF presso cui l'Operatore NIA - livello 3 presta servizio;
- attività formative e/o informative (ad es.: convegni, seminari, workshop, esercitazioni) in materia di polizia giudiziaria e/o di investigazione antincendi, documentata da apposita dichiarazione da parte del Dirigente della sede VVF presso cui l'Operatore NIA - livello 3 presta servizio;
- attività formative e/o informative, erogate in modalità a distanza sincrona o asincrona, organizzate dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica e dalla Direzione centrale per la formazione.

2.4 Formatore NIA

La rilevazione delle esigenze di formazione di Formatori NIA è di competenza della Direzione centrale della formazione che provvede all'organizzazione dei corsi in funzione delle necessità individuate e in risposta alle esigenze formative.

2.4.1 Profilo di competenza

Il percorso di formazione per "Formatore NIA" ha l'obiettivo di far acquisire al discente le competenze necessarie per somministrare i pacchetti didattici "Operatore NIA livello 1" e "Operatore NIA – livello 2".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2.4.2 Requisiti minimi di accesso e prova preselettiva

Per accedere al corso di formazione per “Formatore NIA”, il candidato dovrà appartenere ai ruoli operativi ed essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. abilitazione operatore NIA - livello 2 da almeno 3 anni;
2. non essere in possesso di più di altre 2 (due) abilitazioni alla mansione di formatore in altre discipline;
3. non essere Formatore Esperto in un altro settore;
4. non appartenere al ruolo di specialista (aeronaviganti, nautici o sommozzatori).

Il candidato dovrà sostenere un test che verte sugli argomenti previsti nei programmi didattici dei corsi NIA livello 1 e NIA livello 2, costituito da 30 domande a risposta multipla (3 risposte di cui una sola esatta). La prova si considera superata con un punteggio pari o superiore a 24/30.

A parità di punteggio costituirà titolo di preferenza la minore età anagrafica.

I candidati idonei alla selezione saranno inseriti in una graduatoria nazionale, che avrà validità massima di tre anni.

2.4.3 Percorso formativo

Il percorso formativo richiesto per l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità necessarie al Formatore NIA, secondo il profilo delineato in premessa, prevede il superamento di apposito corso di formazione della durata di 72 ore, tenuto da docenti di metodologie didattiche e da uno staff di docenti e di formatori NIA, così articolato:

- Modulo di “Metodologie didattiche di base” di 36 ore;
- Modulo applicativo di 36 ore per corso di formazione per “Operatore NIA - livello 1” e “Operatore NIA - livello 2” (cfr. Allegato H)
- numero massimo di discenti per aula: 30 unità;
- rapporto formatori/discenti per la parte pratica: 1/8.

Il corso di formazione per formatori NIA può essere ripetuto, in caso di esito negativo, per una sola volta.

2.4.4 Verifiche delle competenze acquisite

La verifica delle competenze acquisite consiste nell’esposizione, con uno o più metodi didattici, di una lezione teorica, inerente il programma didattico per “Operatore NIA - livello 2”, estratta dal candidato all’inizio della prova d’esame tra quelle proposte dalla Commissione esaminatrice.

Il candidato sarà valutato utilizzando uno *skill-test* per l’esposizione.

La prova si intende superata con un punteggio superiore o uguale a 24/30.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2.4.5 Mantenimento

Il “Formatore NIA” dovrà partecipare, in qualità di formatore ad:

- 1) almeno un corso di formazione per “Operatore NIA - livello 1” all’anno, anche nell’ambito dei corsi di formazione in ingresso per allievi vigili del fuoco” tra quelli programmati presso le strutture formative centrali e territoriali (centri di formazione e poli didattici);
- 2) almeno una settimana ogni 3 anni nell’ambito del corso di formazione per “Operatore NIA - livello 2”.

L’abilitazione di formatore NIA sarà sospesa in caso di mancata partecipazione a più di tre attività formative consecutive a cui il formatore NIA è stato convocato.

Resta fermo che il personale formatore NIA “sospeso” pur rimanendo inserito nell’albo dei Formatori NIA non potrà esercitare attività didattica fino al provvedimento di reintegro da parte della Direzione centrale per la formazione.

Il reintegro dell’abilitazione di formatore NIA potrà avvenire, su espressa richiesta dell’interessato, mediante l’affiancamento, in qualità di Formatore NIA, ad un corso di formazione per “Operatore NIA - livello 1” e ad un corso di formazione per “Operatore NIA - livello 2”.

In caso di sospensione dell’abilitazione di “Formatore NIA”, la Direzione centrale per la formazione provvede, previo accoglimento della richiesta dell’interessato, ad attivare la procedura per il reintegro. Trascorso un anno dalla sospensione, in caso di assenza di richiesta di reintegro, l’abilitazione di “Formatore NIA” è revocata, fatte salve giustificate motivazioni che saranno valutate dalla Direzione centrale per la formazione, per gli aspetti di competenza.

2.5 Formatore NIA - livello 3

2.5.1 Profilo di competenza

Per ognuna delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico utilizzate nel settore NIA e per le quali è stato previsto un apposito profilo di Operatore NIA - livello 3, è stata individuata una estensione Formatore NIA - livello 3 riferita all’attrezzatura per la quale il formatore è stato abilitato all’utilizzo come operatore, come di seguito indicato:

- ❖ *Formatore NIA - livello 3 Gascromatografia – Spettrometria di massa* (di seguito GC/MS);
- ❖ *Formatore NIA - livello 3 Spettroscopia* (di seguito FT-IR)
- ❖ *Formatore NIA - livello 3 Laser Scanner*
- ❖ *Formatore NIA - livello 3 Fotocamera Sferica*
- ❖ *Formatore NIA - livello 3 Termografia*

La qualificazione di formatore NIA - livello 3 secondo il precedente elenco, è attribuita al personale con i seguenti requisiti:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

- 1) abilitazione operatore NIA - livello 3 riferita all'attrezzatura per la quale si richiede l'abilitazione all'insegnamento;
- 2) abilitazione "Formatore NIA" da almeno 3 anni;

2.5.2 Mantenimento

L'abilitazione di Formatori NIA - livello 3 sarà sospesa dalla Direzione centrale per la formazione e notificata all'interessato, qualora al formatore venisse sospesa l'abilitazione di Formatore NIA di cui al paragrafo 2.5.5.

Il reintegro dell'abilitazione di Formatore NIA - livello 3 avverrà a seguito di reintegro dell'abilitazione di Formatore NIA.

3. MATERIALE DI SUPPORTO DIDATTICO E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE OPERATORI E FORMATORI NIA

Il materiale didattico, ivi compresa la documentazione necessaria al corretto svolgimento delle attività formative (corsi di formazione, istruzione professionale e mantenimenti) in materia di polizia giudiziaria e investigazione antincendi, è resa disponibile sulla rete *intranet* del Dipartimento, il cui accesso è subordinato al possesso delle credenziali rilasciate dalla Direzione centrale per la formazione al personale Formatore NIA e Formatori NIA – livello 3 contestualmente al rilascio dell'attestato dell'abilitazione conseguita.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(MANNINO)

(Documento firmato digitalmente ai sensi di
legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato A

“Operatore NIA livello 1: polizia Giudiziaria” Programma del corso

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Introduzione al Codice penale e Codice di procedura penale: elementi di polizia giudiziaria, con particolare riferimento ai reati di competenza del CNVVF	3 ore
Organizzazione della struttura investigativa del CNVVF	2 ore
L'attività di polizia giudiziaria in caso di incendio / esplosione: circolari e modulistica	3 ore
Interpretazione dei segni degli incendi ed effetti sui materiali e sulle strutture	2 ore
Attività di repertamento e investigazione in caso di incendio/esplosione	3 ore
Illustrazione di materiali, attrezzature e strumentazione da utilizzare in attività di repertamento e di investigazione	3 ore
La valenza del software STAT-RI WEB (ex VF41) nell'attività giudiziaria, con esempi e casi studio	3 ore
Procedimento sanzionatorio ai sensi del D.Lgs. 19.12.1994, n.758: cenni e casi pratici	2 ore
Moduli esercitativi mirati all'acquisizione delle competenze per l'espletamento delle prime attività di polizia giudiziaria e l'applicazione della legge penale	12 ore
Verifica finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato B

“Operatore NIA livello 2: rilievi, repertamento e investigazione”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Organizzazione della struttura investigativa del CNVVF	2 ore
Attività di polizia giudiziaria (con particolare riferimento ai reati di competenza del CNVVF)	3 ore
Il sopralluogo giudiziario	3 ore
Procedure, atti e modulistica del CNVVF in ambito forense ed esempi	2 ore
Dinamica e semeiotica degli incendi	3 ore
Dinamica e semeiotica di incendi di batterie e di sistemi di generazione di energia alternativa e rinnovabile	3 ore
La ricerca di fonti di prova con validità forense	3 ore
Rilievo geometrico, video e fotografico	2 ore
Attività di repertamento e conservazione delle fonti di prova	4 ore
Sorgenti d'ignizione - Investigazione secondo la norma NFPA 921	1 ora
Strumentazione nell'attività di investigazione, attività laboratoriale a supporto	1 ora
Incendi di bosco e di interfaccia	3 ore
Incendi di natura elettrica	3 ore
Presentazione di casi studio	9 ore
Moduli esercitativi mirati alla corretta esecuzione degli atti di polizia giudiziaria, del sopralluogo giudiziario, del repertamento e dell'investigazione antincendi e all'uso di strumenti semplici	24 ore
Verifica finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato C

“Operatore NIA livello 3: GC/MS”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Introduzione alle separazioni cromatografiche e parametri di analisi	2 ore
Principi della gascromatografia	2 ore
Strumentazione per gascromatografia	2 ore
Colonne gascromatografiche e fasi stazionarie	2 ore
Applicazioni della gascromatografia	3 ore
Determinazione composti volatili in liquidi e solidi	3 ore
Ottimizzazione di un metodo cromatografico	3 ore
Sistemi di rilevazione	2 ore
Spettri di massa molecolari	2 ore
Sorgenti ioniche	2 ore
Spettrometri di massa	2 ore
Applicazioni della spettrometria di massa molecolare	3 ore
Interpretazione dei dati con il software NIST MS Search	3 ore
Metodi ASTM 1618 e 2154 per la determinazione di residui di liquido accelerante su detriti di incendio	6 ore
Aspetti teorici dell'analisi qualitativa e quantitativa	3 ore
Moduli esercitativi mirati al corretto uso dello strumento e analisi dei risultati	12 ore
Moduli esercitativi mirati all'analisi qualitativa e quantitativa con software dedicato	8 ore
Ricerca automatica dei target con software dedicato	4 ore
Interpretazione degli spettri di massa di specifici composti	4 ore
Esame finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato D

“Operatore NIA livello 3: FT-IR”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Introduzione alla spettroscopia infrarossa	3 ore
Presentazione dello FT-IR	2 ore
Proprietà delle radiazioni e degli spettri, principali parametri	3 ore
Strumentazione per spettroscopia infrarossa	2 ore
Interpretazione dei dati	3 ore
Applicazioni in ambito forense	2 ore
Applicazioni della spettrografia infrarossa	5 ore
Moduli esercitativi mirati al corretto uso dello strumento e analisi dei risultati	12 ore
Esame finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato E

“Operatore NIA Livello 3: laser scanner”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Presentazione dello strumento e introduzione alle caratteristiche del sistema di acquisizione dei dati	2 ore
Progettazione del rilievo	3 ore
Presentazione e gestione dei software di acquisizione delle immagini	5 ore
Gestione dell'attività di rilievo	5 ore
Importazione, creazione, visualizzazione, editing e strutturazione delle immagini e dei dati; loro esportazione	5 ore
Moduli esercitativi mirati al rilievo dello scenario, l'elaborazione delle nuvole di punti, il rilievo dimensionale del sito, l'uso combinato del laser scanner e della fotocamera sferica	12 ore
Esame finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato F

“Operatore NIA Livello 3: fotocamera sferica”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Presentazione dello strumento e introduzione alle caratteristiche del sistema di acquisizione dei dati	2 ore
Progettazione del rilievo	3 ore
Presentazione e gestione dei software di acquisizione delle immagini panoramiche	5 ore
Gestione dell'attività di rilievo	5 ore
Importazione, creazione, visualizzazione, editing e strutturazione delle immagini e dei dati; loro esportazione	5 ore
Moduli esercitativi mirati al rilievo dello scenario, l'elaborazione delle immagini grezze acquisite, il rilievo dimensionale del sito, l'uso combinato della fotocamera sferica e del laser scanner	12 ore
Esame finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato G

“Operatore NIA Livello 3: termografia”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Principi di termografia: le radiazioni nell'infrarosso e nel visibile	3 ore
Presentazione dello strumento e dei campi applicativi della termografia	2 ore
Il funzionamento di una termocamera	5 ore
Le fasi di un'indagine termografica	5 ore
Termografia qualitativa, quantitativa e correzione degli errori	5 ore
Moduli esercitativi mirati all'acquisizione ed all'elaborazione delle immagini ottenute con la termocamera	12 ore
Esame finale	4 ore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

Allegato H

“Formatore NIA”

Programma

<i>Argomento</i>	<i>Durata</i>
Codice penale e Codice di procedura penale, con particolare riferimento ai reati attinenti alle attività del CNVVF	5 ore
Organizzazione della struttura investigativa del CNVVF	3 ore
Chimica fisica del fuoco. Tipologie di incendi. Dinamica e semeiotica degli incendi	8 ore
Il sopralluogo giudiziario e la ricerca di fonti di prova con validità forense. Strumentazione a supporto	8 ore
Moduli esercitativi mirati all'applicazione delle competenze acquisite nell'attività formativa relativa ai corsi NIA indicati	8 ore
Verifica finale	4 ore